

DETRAZIONE IVA IN CASO DI FATTURE CON ADDEBITO DELL'IMPOSTA A FRONTE DI OPERAZIONI NON IMPONIBILI/ESENTI: ASPETTI SANZIONATORI

Risoluzione Agenzia Entrate n. 51/2021

- ✓ L'Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'ambito applicativo dell'art. 6, comma 6, del D. Lgs. 471/1997.
- ✓ In particolare, richiamando a più riprese l'orientamento espresso dai supremi giudici di legittimità (Corte di Cassazione n. 24289 del 3 novembre 2020) di cui fa proprie le conclusioni, l'Agenzia Entrate chiarisce che il cessionario/committente **non** ha diritto alla detrazione dell'IVA erroneamente corrisposta in riferimento a un'operazione imponibile o esente in quanto il diritto alla detrazione, in base alla norma citata, spetta solo se l'errore commesso dal cedente/prestatore riguarda l'applicazione di una aliquota di imposta maggiore di quella dovuta.
- ✓ Per tale via l'Agenzia giunge ad individuare due tipologie di condotte illecite, ciascuna accompagnata da un diverso impianto sanzionatorio:
 - 1) una sanzione fissa (da 250 euro a 10.000 euro) per il cessionario/committente in caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente/prestatore, e fermo restando il diritto alla detrazione dell'IVA in capo al medesimo cessionario/committente;
 - 2) una sanzione proporzionale del 90% rapportata all'ammontare della detrazione illegittimamente compiuta dal cessionario/committente negli altri casi (ad es. nel caso trattasi di operazioni non imponibili o esenti) in cui l'imposta è stata assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa.

